

	Città di Codroipo
	AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
Unità Operativa Urbanistica Ambiente e S.I.T.	P.tta G. Marconi, 3 - 33033 Codroipo (Ud) Telefono 0432 824 621 - 622

Al Sindaco del Comune di Codroipo
SEDE

Codroipo, li 22.08.2022

Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE N. 97 AL PRGC.

Con la presente si formulano le seguenti osservazioni alla **Variante Generale n. 97 al P.R.G.C.** di conformazione al Piano Paesaggistico Regionale e revisione dei vincoli espropriati, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. **21** del **31.05.2022**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis della L.R. 23/02/2007 n. 5 e s.m.i., e dell'art. 14 c. 5 delle norme tecniche di attuazione del P.P.R., il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 30 del 27.07.2022:

Numero	OSSERVAZIONE
1	<p>NTA : Art. 23 comma 5 <i>c. 5 Gli impianti di produzione energia elettrica a conversione fotovoltaica a terra sulle aree agricole di potenza elettrica nominale superiore a 20 Kw devono essere individuati nella cartografia della zonizzazione previa variante al PRGC, con perimetro specifico "Ambito per impianti fotovoltaici".</i></p> <p>Nel verbale della terza CdS era stato chiesto di sopprimere questa previsione procedurale – intervento dott.ssa D'Este <i>al PRGC non spetta definire norme procedurali. La giurisprudenza inoltre esclude che una determinazione del consiglio comunale contraria possa precludere in via assoluta la realizzazione di questi impianti.</i></p> <p>Nell'adeguamento degli elaborati al verbale è stata erroneamente omessa la rimozione del comma su riportato.</p> <p>Si ritiene opportuno stralciare il comma su riportato inoltre per le seguenti ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la normativa nazionale (art. 12 c. 3) prevede che per la costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sia l'autorizzazione unica ove occorra a costituire variante allo strumento urbanistico; - l'individuazione degli impianti fotovoltaici in zona agricola è da ritenersi un elemento conoscitivo dello strumento urbanistico e non autorizzativo dell'intervento, pertanto la realizzazione di una variante al PRGC finalizzata alla mera individuazione degli impianti fotovoltaici appare superflua.

Città di Codroipo (Ud)
Sede: Piazza G. Garibaldi, 81 – 33033 Codroipo (Ud)
Codice Fiscale 80006530309 - Partita Iva 00461440307
Sito web: www.comune.codroipo.ud.it

Responsabile dell'istruttoria:
dott.ssa Alessandra Baldin
Tel. 0432 824 622
E-mail: alessandra.baldin@comune.codroipo.ud.it
Pec comune.codroipo@certgov.fvg.it

Numero	OSSERVAZIONE
	<p>Modifica da apportare: stralciare e modificare comma 5 dell'art. 23 <i>5. Gli impianti di produzione energia elettrica a conversione fotovoltaica a terra sulle aree agricole sono soggetti alle prescrizioni sotto indicate di potenza elettrica nominale superiore a 20 Kw devono essere individuati nella cartografia della zonizzazione previa variante al PRGC, con perimetro specifico "Ambito per impianti fotovoltaici".</i></p>
2	<p>NTA : Art. 23 comma 5.3</p> <p>5.3. Per l'installazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 20 kw valgono le seguenti norme:</p> <p>a) Prima dell'inizio dei lavori <i>il proponente, sia nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione regionale che in casi non necessitanti autorizzazione, la ditta titolare dell'autorizzazione regionale dovrà stipulare una convenzione, da sottoscrivere con l'Amministrazione comunale, dove vengono definite le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l'impianto sarà dismesso, a garanzia dei lavori di ripristino</i> dovranno essere presentate idonee garanzie fidejussorie o bancarie a favore del Comune, <i>da indicizzarsi con le modalità stabilite dalla convenzione stessa</i>, di importo pari al costo stimato per la <i>manutenzione</i> delle opere di mascheramento, di ripristino delle aree e di smaltimento delle infrastrutture.</p> <p>b) L'impianto dovrà rispettare le seguenti distanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dalle abitazioni almeno 150,00 m (eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale); 2) dalle strade pubbliche: <ul style="list-style-type: none"> - statali 40,00 m; - regionali 40,00 m; - provinciali 20,00 m; - comunali 20,00 m. <p>c) Hanno titolo alla costruzione dell'impianto su aree agricole oltre agli imprenditori agricoli a titolo principale anche società che hanno acquisito diritti reali sui terreni agricoli, nel rispetto delle norme del presente articolo, qual'ora ad intervenire siano società o altri soggetti privati differenti dal proprietario delle aree il contratto di locazione/superficie dei terreni dovrà avere una durata di almeno venticinque anni <i>ed una copia dovrà essere allegata alla convenzione di cui al punto 1).</i></p> <p>d) In sede di progetto dell'impianto si dovranno prevedere opere di mascheramento, da realizzarsi sul perimetro dell'ambito, con filari alberati e siepi, che dovranno essere realizzati e completati entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Dovrà essere garantita la manutenzione degli stessi e garantita la sostituzione degli esemplari non attecchiti. Lo spessore delle opere di mascheramento dovrà essere di almeno 10,00 m. In sede di nuova autorizzazione, <i>nuova convenzione</i> o in caso di rinnovo <i>di queste</i>, queste prevedono la gestione con l'eradicazione delle eventuali specie esotiche infestanti; - omissis -</p> <p>h) Una volta dismessa l'attività di produzione di energia elettrica l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione elettrica e relative cabine di campo, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell'area d'intervento. Dovrà invece essere mantenuto unicamente il sistema areale rappresentato dal verde di mitigazione. Un impianto è da intendere dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno.</p> <p><i>La prescrizione di stipulare una convenzione con l'Amministrazione comunale, al fine di definire le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l'impianto sarà dismesso, a garanzia dei lavori di ripristino è un refuso riportato</i></p>

Numero	OSSERVAZIONE
	<p>nella norma generale che faceva riferimento alla variante n. 47 al PRGC specifica per la realizzazione di un parco fotovoltaico a terra in area agricola individuato nel PRGC con <i>“Perimetro ambito per impianti fotovoltaici con inseguitori solari (Mover)</i>. Non si ritiene l’atto della convenzione lo strumento idoneo per definire tali elementi, che invece devono essere riportati nell’istanza e nel progetto che il richiedente inoltra all’Amministrazione comunale fine di ottenere l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici (DILA, PAS, ecc.).</p> <p>Anche la prescrizione di cui alla lettera h) di dismettere a fine vita dell’impianto: <i>la cabina di trasformazione elettrica e relative cabine di campo, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell’area d’intervento</i>. Era una prescrizione specifica relativa al progetto di parco fotovoltaico disciplinato con la Variante n. 47 al PRGC. L’impianto di connessione di rete e le relative opere, fra cui le cabine, entra a far parte della rete di distribuzione, di proprietà del gestore di rete che può prescrivere l’obbligo di connessione di terzi e quindi di non rimuovere tali opere alla cessazione dell’impianto di produzione. Per tali ragioni si ritiene opportuno stralciare anche il paragrafo su riportato.</p> <p>Modifica da apportare: stralciare e modificare comma 5.3 dell’art. 23</p> <p>5.3. Per l’installazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 20 kw valgono le seguenti norme:</p> <p>a) Prima dell’inizio dei lavori il proponente, sia nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione regionale che in casi non necessitanti autorizzazione, la ditta titolare dell’autorizzazione regionale dovrà stipulare una convenzione, da sottoscrivere con l’Amministrazione comunale, dove vengono definite le modalità di mascheramento e di ripristino dei luoghi quando l’impianto sarà dismesso, a garanzia dei lavori di ripristino dovranno essere presentate idonee garanzie fidejussorie o bancarie a favore del Comune, da indicizzarsi con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, di importo pari al costo stimato per la manutenzione realizzazione delle opere di mascheramento, di ripristino delle aree e di smaltimento delle infrastrutture.</p> <p>b) L’impianto dovrà rispettare le seguenti distanze:</p> <p>3) dalle abitazioni almeno 150,00 m (eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall’Amministrazione Comunale);</p> <p>4) dalle strade pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none">- statali 40,00 m;- regionali 40,00 m;- provinciali 20,00 m;- comunali 20,00 m. <p>c) Hanno titolo alla costruzione dell’impianto su aree agricole oltre agli imprenditori agricoli a titolo principale anche società che hanno acquisito diritti reali sui terreni agricoli, nel rispetto delle norme del presente articolo, qualora ad intervenire siano società o altri soggetti privati differenti dal proprietario delle aree il contratto di locazione/superficie dei terreni dovrà avere una durata di almeno venticinque anni ed una copia dovrà essere allegata alla convenzione di cui al punto 1).</p> <p>d) In sede di progetto dell’impianto si dovranno prevedere opere di mascheramento, da realizzarsi sul perimetro dell’ambito, con filari alberati e siepi, che dovranno essere realizzati e completati entro il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Dovrà essere garantita la manutenzione degli stessi e garantita la sostituzione degli esemplari non attecchiti. Lo spessore delle opere di mascheramento dovrà essere di almeno 10,00 m. In sede di nuova autorizzazione, nuova convenzione o in caso di rinnovo di queste, queste prevedono la gestione con l’eradicazione delle eventuali specie esotiche infestanti;</p> <p style="text-align: center;">- omissis -</p> <p>h) Una volta dismessa l’attività di produzione di energia elettrica l’impianto</p>

Numero	OSSERVAZIONE
	<p>dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione elettrica e relative cabine di campo, della recinzione metallica e di ogni altro fabbricato presente nell'area d'intervento. Dovrà invece essere mantenuto unicamente il sistema areale rappresentato dal verde di mitigazione. Un impianto è da intendere dismesso quando rimane non attivo per un periodo superiore ad un anno;</p>



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Edi Zanella)